

STATUTO DEL COMUNE DI FLERO (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 47 e 53 del 9 ottobre e 27 novembre 1991
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11/27 del 9 marzo 1992
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 2 luglio 1993
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37/2 del 13 settembre 1993
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06 marzo 2000
Oggetto di O.I. atti n. 125 del 16 marzo 2000
Superato con deliberazione di C.C. n. 23 del 10 aprile 2000
Esaminata senza rilievo nella seduta del 20 aprile 2000 atti n. 52
Esecutiva in data 20 aprile 2000
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 12 maggio 2000 al 11 giugno 2000
Divenuto efficace il 12 giugno 2000
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento Serie Inserzioni
n. 34/7 del 21.08.2000

Titolo I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 *Definizione*

1. Il Comune di Flero è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 *Territorio*

1. Il comune di Flero comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art.9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le rettifiche e le variazioni dei confini comunali potranno essere predisposte nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.

Art. 3 *Stemma e gonfalone*

1. Il Comune di Flero ha come segno distintivo lo stemma rappresentato da tre pannocchie gialle su sfondo rosso con fascia orizzontale verde.
2. Il gonfalone comunale è un drappo azzurro che riporta lo stemma comunale con corona comitale riccamente ornato da fregi d'argento.
3. L'apposito regolamento, adottato dal Consiglio Comunale disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art. 4 *Albo pretorio*

1. Nel palazzo comunale è individuato, con provvedimento di Giunta, apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio " per la pubblicazione degli atti ed avvisi prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al precedente comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, quando richiesto.

Titolo II **COMPITI E FUNZIONI**

Art. 5 *Funzioni*

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto, tutela ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
1. Per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, esso attua forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 6 *Sicurezza e tutela della salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito della sua competenza, il diritto alla salute; assume idonei provvedimenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente.
2. In collaborazione con gli Enti preposti e con la propria organizzazione, assicura ai cittadini le condizioni di una civile convivenza nel rispetto dell'ordine pubblico e delle leggi dello Stato.

Art. 7 *Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico*

1. Il Comune di Flero adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8 *Promozione dei beni culturali dello sport e del tempo libero*

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale giovanile; sostiene e promuove manifestazioni d'arte e di cultura.

Art. 9 *Assistenza*

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza sociale, con precipuo riferimento agli anziani, ai minori ed agli invalidi, ispirando i propri interventi al principio di solidarietà.
2. L'apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale disciplina le modalità degli interventi e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

Art. 10

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune di Flero promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi.

Art. 11

Sviluppo economico

1. Il Comune di Flero sostiene, con gli strumenti della programmazione e con idonee iniziative, l'economia del paese nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dei servizi.
2. Concorre a salvaguardare e a valorizzare le attività più caratteristiche; determina le prospettive di sviluppo e di occupazione, conciliando le esigenze della produzione con quelle inderogabili della tutela e del rispetto della salute, delle risorse e dell'ambiente.

Art. 12

Compiti del comune per servizi di competenza statale e regionale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale, quando siano state assicurate, con lo stesso provvedimento di delega o di trasferimento, le risorse necessarie.

Art. 13

Rapporti istituzionali

1. Il Comune di Flero concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 14

Ricognizione di compiti e servizi

1. Nell'ambito del regolamento, che disciplina l'organizzazione dei servizi e degli uffici, il Comune di Flero provvederà alla ricognizione delle funzioni proprie, e di quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Titolo III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
Organi Istituzionali

Art. 15
Gli Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco con i compiti e con le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

Capo II
Il Consiglio comunale

Art. 16
Composizione ed elezione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 16 membri in relazione alle norme vigenti ed al dato demografico.

Art. 17
Funzioni

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, statali e regionali, nonché dal presente statuto.
3. E' garante, inoltre, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale verso tutti i cittadini.

Art. 18
Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco.

Art. 19
Competenze

1. Il Consiglio Comunale ha competenze su tutte le materie previste espressamente dalla legge e dallo statuto ed in particolare sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi o pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) **Abrogato**;
 - d) le convenzioni con altri comuni, quelle tra Comune e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante concessione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge;
2. Le delibere in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

Art. 20

Prima adunanza

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'adunanza è riservata alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta Comunale.

Art. 20 bis
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio Comunale, provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 21
Sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento, di cui all'art. 30 del presente Statuto.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono ordinarie, straordinarie e d'urgenza e trovano completa e precisa definizione nel Regolamento Consiliare.
3. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio, redige il verbale delle adunanze e lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Il Segretario Comunale è responsabile della formulazione dell'atto deliberativo e delle procedure connesse all'esecutività dello stesso.

Art. 22
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 23
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 24

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Regolamento Comunale del Consiglio Comunale indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni cosa debba esserci la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per Legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 25

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese e per alzata di mano.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio volta a scrutinio segreto.

Art. 26

I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali, nonché dalle Aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
4. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento Consiliare.
5. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazione, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
7. I Consiglieri comunali hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo la norma prevista dall'art. 31, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n.142, e secondo le modalità del Regolamento Consiliare.
8. I Consiglieri comunali hanno il diritto di chiedere che le deliberazioni della Giunta vengano sottoposte al controllo di legittimità nei casi e nelle forme previste all'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, di cui fanno parte. I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione di Consiglio Comunale. A Tale riguardo il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto il termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzata al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 27
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.
2. Nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo gli adempimenti previsti all'art. 20, comma 2, del presente Statuto, i Consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco i nominativi dei Capigruppo consiliari, anche ai fini dell'espletamento dei compiti previsti all'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono precisate dal Regolamento consiliare.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture, coerentemente con l'assetto organizzativo dell'Ente e con la consistenza numerica di ognuno di essi.

Art. 28
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può valersi di apposite Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il Regolamento disciplina la loro composizione, nonché la competenza, le procedure, i limiti e le modalità di funzionamento.
3. Alle Commissioni possono essere attribuiti anche poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare, ma è esclusa l'attribuzione o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori i funzionari dell'Ente ed i rappresentanti degli organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 29
Commissioni speciali e di inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni speciali e di inchiesta su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Con la delibera istitutiva della Commissione speciale e di quella di inchiesta, il Consiglio Comunale disciplina anche i compiti ed il loro funzionamento.
3. Un terzo dei Consiglieri assegnati può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e votanti.

Art. 30
Regolamento consiliare

1. Un apposito Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale con particolare riguardo alle seguenti materie:
 - a) la definizione delle sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza;
 - b) le modalità di convocazione e di notifica dell'avviso;

- c) la formulazione dell'ordine del giorno;
 - d) la presidenza delle sedute;
 - e) la validità delle sedute e delle deliberazioni;
 - f) modalità di svolgimento delle sedute;
 - g) i procedimenti di approvazione degli atti;
 - h) le sedute segrete;
 - i) votazioni a scrutinio segreto;
 - l) verbalizzazione ed assistenza del Segretario Comunale;
 - m) il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo;
 - n) il numero delle commissioni consiliari e il loro funzionamento;
 - o) i criteri per la convocazione su iniziativa dei consiglieri;
 - p) interrogazioni, interpellanze, e mozioni;
 - q) diritto di accesso agli atti e alle informazioni;
 - r) la partecipazione di esterni per relazioni e consulenze;
2. Il Regolamento ed ogni sua successiva variazione o modificazione sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo III **La giunta municipale**

Art. 31 *Composizione e nomina*

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di quattro Assessori e fino a un massimo di sei Assessori da Lui nominati e scelti, nel numero massimo di tre, anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè siano in possesso dei requisiti, di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale che presentino professionalità e competenza amministrativa.
2. La posizione giuridica e le indennità previste per il Sindaco e per gli Assessori sono regolate dalla legge.

Art. 32 *Elezione del sindaco e della giunta*

Abolito

Art. 33 *Durata in carica*

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova.
2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 34 *Attribuzioni della giunta*

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.

2. Essa assume i provvedimenti esecutivi, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio Comunale.
3. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi di decentramento ed agli organi burocratici.
4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.
5. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, con particolare riferimento alle materie indicate all'art. 19 del presente Statuto.

Art. 35
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni che sono state conferite ad ogni assessore e le successive modifiche.
4. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici.
5. Forniscono ai dirigenti dell'ente o ai responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti-obiettivo.

Art. 36
Funzionamento della giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa pure l'ordine del giorno della seduta.
2. In assenza del Sindaco ne fa le veci il Vice-Sindaco.
3. La Giunta delibera con intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco e di chi presiede l'adunanza.
5. In caso di necessità, alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto o su invito del Sindaco, anche i revisori dei conti.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta.
7. Il Segretario Comunale è responsabile della formalizzazione dell'atto deliberativo, della sua pubblicazione all'albo pretorio e degli adempimenti previsti all'art. 45 della Legge n.142 dell'8 giugno 1990.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 37
Mozione di sfiducia costruttiva

Abolito

Art. 38
Cessazione dei singoli componenti della giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni;
 - b) revoca;
 - c) decadenza;
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge e quando non siano intervenuti a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.
5. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della Legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione in via amministrativa della proposta di decadenza all'Assessore interessato.

Capo IV
Il sindaco

Art. 39
Funzioni

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, è, ufficiale di governo, autorità sanitaria locale ed autorità di pubblica sicurezza.
2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutti i suoi compiti dal vicesindaco, di cui all'art. 35, comma 2, dello statuto.
4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi, a tracolla della spalla destra, in tutti i casi previsti dalla legge ed in ogni manifestazione pubblica, in cui sia chiamato a rappresentare il Comune.
6.
 - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del rispettivo Consiglio.
 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
 - Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
 - Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

- Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.
- In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
- Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n.16.
- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti della decadenza della Giunta e dello scioglimento del Consiglio Comunale, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 40
Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta; fissa gli argomenti e determina il giorno della seduta;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - f) provvede affinché siano osservati i regolamenti;
 - g) abrogata**
 - h) abrogata**
 - i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - l) promuove e coordina le attività di protezione civile;
 - m) sovrintende al servizio di polizia municipale;
 - n) il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
 - o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed

istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 142/8 giugno 1990;

- p) il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge n. 142/8 giugno 1990, nonché dal rispettivo statuto e regolamenti comunali;
- q) **abrogata;**
- r) **abrogata;**
- s) **abrogata;**
- t) adempie ad altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dallo statuto;
- u) presiede le Commissioni Comunali direttamente, salvo le ipotesi di cui all'art. 36 6° comma della Legge n. 142/8 giugno 1990, ovvero tramite Assessore:

Art. 41

Competenze del sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine, informandone il prefetto.
 - e) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Titolo IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

Organizzazione dei servizi e degli uffici

Art. 42

Criteri e principi

1. Il Comune di Flero organizza i propri servizi e gli uffici in materia autonoma e coerente con la struttura del territorio, con le esigenze della popolazione, con gli obiettivi politici e sociali, decisi dal Consiglio Comunale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione.
3. Informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione.

4. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono alle istanze dei cittadini e degli interessati con sollecitudine e con tempestività, nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e dal relativo regolamento di attuazione.

Art.43

Ordinamento dei servizi e degli uffici

1. Il Comune di Flero provvede, nell'ambito della propria competenza, alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. Con apposito regolamento organizza le funzioni, i compiti ed is servizi dell'Ente, nonché il relativo ordinamento degli uffici, secondo un criterio di funzionalità e di piena autonomia, così come previsto dall'art. 43 dello Statuto.

Art. 44

Forme di gestione dei servizi

1. Il Consiglio Comunale delibera la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche, e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalenza di capitale pubblico locale costituente o partecipate dell'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o nell'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. La costituzione ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono regolati dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. La gestione dei servizi in economia potrà avvenire anche attraverso prestazioni, opportunamente regolate, rese da anziani pensionati, nel rispetto della normativa vigente, e nei settori riguardanti la sorveglianza nelle scuole, l'assistenza sugli scuolabus, i compiti di piccola manutenzione del verde pubblico, la custodia e la vigilanza di edifici pubblici, le affissioni, l'assistenza ad anziani, handicappati o ad altre persone in condizioni di emarginazione, di bisogno o di rischio.
4. Il Comune in quanto titolare delle funzioni di polizia locale realizza la convivenza ordinata e pacifica della cittadinanza anche attraverso la Polizia Municipale. A tal fine organizza un apposito servizio ed istituisce il Corpo di Polizia Municipale il quale, nell'ambito dell'organico del Comune, costituisce settore a sé state alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato.

Capo II **Forme associative**

Art. 45 *Convenzioni*

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46 *Consorzi*

1. Il Comune di Flero può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 47 *Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti pubblici, il Sindaco può approvare appositi accordi di programma, secondo le modalità stabilite dall'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo III **Organizzazione del personale**

Art. 48 *Organizzazione degli uffici e del personale*

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art.49

Stato giuridico del personale dipendente

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune di Flero sono disciplinati con accordi collettivi nazionali resi esecutivi con Decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.
2. La legge disciplina le modalità di accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione dello stesso e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
4. E' istituita una Commissione di disciplina come prevista dal C.N.L. e Regolamento del personale.

Art. 50

Determinazione degli organici

Abrogato

Art.51

I responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione del personale.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
5. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le Commissioni di gara e di concorso per le categorie A) e B), assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di Legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della Legge n. 142/90;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - j) forniscono al direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore, dal Segretario Comunale e dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
6. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
7. Il Sindaco può attribuire ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art.52

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e collaborazione esterna

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge, e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi al personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4. della Legge n. 127/1997.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.
4. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto, di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 53
Il regolamento del personale

1. Sono disciplinate con il Regolamento del Personale le seguenti materie:
 - a) I principi fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche professionali ed ai profili professionali in ciascuna di esse comprese;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità ed i doveri dei dipendenti;
 - h) le procedure e le sanzioni disciplinari;
 - i) l'orario di lavoro;
 - l) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro di accesso agli atti;
 - m) tutto quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto e che costituisca specifica materia di Regolamento.

Capo IV
Il segretario comunale

Art. 54
Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale esegue le direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici, sovrintende l'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili di area nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 55
Funzioni del segretario

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro inerenti all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 56
Vice segretario

Abrogato

Art. 56 bis
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
4. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
5. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
6. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando, sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
7. Il Direttore generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizzare e dirigere il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi proposto;
 - d) promuovere i processi di mobilità intersettoriale del personale;

- e) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Titolo V **ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE**

Art. 57 *Ordinamento*

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune di Flero, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Art.58 *Demanio e patrimonio*

1. Il Comune di Flero ha proprio demanio e patrimonio , in conformità alla Legge.
2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle Leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio, che ne disciplina pure l'uso.

Art.59 *Attività finanziaria del comune*

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti regionali ;
 - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - f) risorse per investimenti
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

Art. 60 *Contabilità comunale: il bilancio*

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla Legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
4. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale che comporti impegno di spesa va espresso il parere di regolarità tecnica-contabile. Sulle determinate dei Responsabili degli Uffici va espresso il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria.
5. Con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 61

Contabilità comunale. Il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori

Art.62

I contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite da regolamento.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa. La determina deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. In rappresentanza del Comune, nella stipula dei contratti, interviene il Responsabile del Servizio interessato.
5. **Eliminato.**

Art.63

Revisione economica - finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art.57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta.
3. Il Collegio dei Revisori, in conformità alle norme del Regolamento contabile, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del

rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione, di cui al precedente 3° comma , il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art.64

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare al risponenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di Bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguiti e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che insieme alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore; questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta , in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige ogni tre mesi una relazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti del Bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione, assumendo o proponendo al Consiglio i relativi rimedi.

Art.65

Tesoreria

1. Il Comune di Flero ha un proprio servizio di Tesoreria.
2. I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal regolamento di Contabilità, di cui all'art. 58 dello Statuto.

Art. 66

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune di Flero si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

Titolo IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 67 *Principi*

1. Il Comune di Flero garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita politica, amministrativa, economica e sociale.
2. Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunità.
3. Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale quadro della vita amministrativa e non intervengono a modificare le competenze e i tempi di una decisione, che dovrà, tra l'altro, anche assumere i caratteri della tempestività, in un contesto di snellimento e di accelerazione delle procedure, così come previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalla successiva del 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Comune attua le iniziative più opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della comunità.
5. In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241, adegua, inoltre, la propria organizzazione in modo che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, nonché il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 68 *Istituti della partecipazione*

1. Nell'ambito dei principi e dei criteri, indicati nell'articolo precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:
 - a) la valorizzazione delle libere forme associative;
 - b) la promozione degli organismi di partecipazione e consultazione;
 - c) istanze, petizioni e proposte;
 - d) il diritto di azione popolare;
 - e) la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - f) il diritto di informazione e di accesso agli atti;
 - g) il diritto di accesso alle strutture;

Art. 69 *Libere forme associative*

1. Il Comune di Flero favorisce la formazione di organismi a base associativa e ne sostiene l'azione, quando essa sia preordinata alle iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folklore e delle tradizioni locali.

Art. 70

Organismi di partecipazione e di consultazione

1. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini in ordine agli indirizzi programmatici per l'erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza dei contenuti degli atti di maggior rilievo attraverso apposite pubblicazioni periodiche, manifesti e col ricorso agli organi di stampa e radio-televisivi locali.
2. In ordine a particolari e rilevanti problemi, su iniziativa del Consiglio Comunale e secondo procedure semplici e snelle da esso stabilite volta per volta, possono essere organizzate forme di consultazione diretta degli elettori attraverso schede o questionari.
3. L'istituto della consultazione preventiva è attuato anche su iniziativa popolare, quando lo richieda il 10% del corpo elettorale, dall'ultima revisione approvata.
4. Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni, su atti esecutivi e su provvedimenti che abbiano già prodotto i loro effetti.
5. Il Consiglio Comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo; il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 71

Istanze petizioni e proposte

1. I cittadini, residenti nel Comune, singolarmente o in gruppo, possono rivolgere istanze e petizioni sia al Consiglio che alla Giunta con riferimento ai problemi di rilevanza generale.
2. Agli stessi è riconosciuto il diritto di sottoporre all'Amministrazione Comunale, secondo le competenze dei rispettivi organi, proposte di deliberazione.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la Segreteria Comunale, che è tenuta a dare immediata comunicazione al Sindaco.
4. L'organo, che ha per legge e per Statuto competenza in ordine alla decisione e alla risposta, è tenuto ad assumere il relativo provvedimento entro 60 gg. dalla data di protocollo, apposta a cura dell'Ufficio di Segreteria sul testo dell'istanza, della petizione, e della proposta di deliberazione.
5. Agli interessati deve essere data comunicazione scritta in ordine alle decisioni assunte.

Art. 72

Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese, ovvero sia pregiudizio agli interessi del Comune.
2. Presso l'Ufficio di Segreteria sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione Lombardia e dei Regolamenti Comunali

3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Art. 73

Diritto di accesso alle strutture

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli Enti Locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni.

Art. 74

Funzionamento della pubblica amministrazione e ruolo del Consiglio

1. In relazione al primo comma dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, che indica nel Consiglio l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo del Comune, e al primo comma dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, il Consiglio Comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Locale.
2. Ogni Consigliere può segnalare, anche di propria iniziativa, al Sindaco gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte migliorative e di correzione.
3. Il Sindaco è tenuto ad assumere i relativi provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente, e a dare comunicazione agli interessati in ordine alle decisioni assunte.
4. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento dell'Amministrazione e su iniziative adottate per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni locali.
5. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, assume le determinazioni di sua competenza, che ritenga opportune.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 75

Adozione dei regolamenti

1. E' prevista nello Statuto l'adozione dei seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento per l'uso dello Stemma e del Gonfalone (art. 3);
 - b) Regolamento per l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici (artt.14 – 43);
 - c) Regolamento del Consiglio Comunale (artt.30 – 28) e Commissioni;
 - d) Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti (art. 72);
 - e) Regolamento del Personale Dipendente (art. 49);
 - f) Regolamento per l'inventario ed il patrimonio (art. 58);
 - g) Regolamento di contabilità (art. 60);
 - h) Regolamento dei contratti (art. 62);
 - i) Regolamento per le consultazioni referendarie (art. 70).

2. I provvedimenti relativi devono essere adottati dal Consiglio Comunale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. In via transitoria, e fino all'approvazione definitiva dei Regolamenti sopraindicati, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Art. 76

Approvazione dello statuto e sue variazioni

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 77

Entrata in vigore dello statuto

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto del Comune di Flero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.